

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3879/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che gli Stati membri che applicano l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/89 <sup>(5)</sup>, non possono utilizzare le possibilità di compensazione previste all'articolo 4 bis del regolamento precitato; che si rivelano dunque utili le disposizioni relative alle cessioni temporanee di quantitativi di riferimento; che appare quindi opportuno rendere meno rigide in questo caso le esigenze relative alla data di realizzazione di simili cessioni nel corso del periodo in questione di dodici mesi; che le cessioni temporanee costituiscono nell'ambito del regime una disposizione eccezionale; che occorre quindi limitare l'autorizzazione prevista nel presente regolamento all'ottavo periodo di dodici mesi;

considerando che l'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 <sup>(7)</sup>, stabilisce per ogni Stato membro il quantitativo globale di consegne di latte e di equivalente latte ad imprese che trattano o trasformano il latte o altri prodotti lattiero-caseari per otto periodi successivi di applicazione del regime del prelievo supplementare;

considerando che l'analisi del funzionamento del regime del prelievo supplementare ha messo in evidenza che la situazione di certe categorie di produttori permane preoccupante e che lo sviluppo futuro della loro produzione rende necessaria la creazione di nuove disponibilità attraverso un aumento della riserva comunitaria; che per attenersi all'obiettivo del controllo della produzione occorre ridurre conseguentemente i quantitativi globali garantiti di ciascuno Stato membro a decorrere dal sesto periodo di applicazione del regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) Al paragrafo 1 bis è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma gli Stati membri che applicano l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84 possono, nell'ottavo periodo di dodici mesi, autorizzare e registrare le cessioni temporanee entro il 31 dicembre 1991.»

2) Il testo del paragrafo 3, lettera c), frase iniziale è sostituito dal testo seguente:

«c) per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1988 e il 31 marzo 1989, il quantitativo globale garantito in migliaia di tonnellate, è così stabilito:»

3) Al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«d) Per ciascuno dei tre periodi di dodici mesi compresi tra il 1° aprile 1989 e il 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio	3 089,751
Danimarca	4 686,720
Germania	22 519,080

<sup>(1)</sup> GU n. C 242 del 22. 9. 1989, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 24 novembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere reso il 18 ottobre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.